



COMUNE DI
COMMUNE DE
SAINT-OYEN

REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME
VALLÉE D'AOSTE

Rue du Grand Saint Bernard, 52
11014 Saint-Oyen
Aosta Italia
tel. +39 0165 78522
fax +39 0165 78478
www.comune.saintoyen.ao.it
info@comune.saintoyen.ao.it
cf: 80007880075

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 05.05.2016 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 09/03/2018



INDICE

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARI	4
ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI.....	4
ART. 4 – SERVIZIO DI IGIENE URBANA	5
TITOLO II.....	5
SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO	5
ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO	5
ART. 6 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO	5
TITOLO III.....	6
DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO.....	6
ART. 7 – DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI	6
ART. 8 – COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE.....	6
ART. 9 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	7
ART. 10 – NUMERO DI OCCUPANTI	7
ART. 11 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	8
ART. 12 – TRIBUTO AMBIENTALE	8
ART. 12 BIS – TRIBUTO SUI RIFIUTI PRODOTTI DAI CAMPEGGI E SULLE AREE RICREATIVE.....	8
TITOLO IV	9
ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	9
ART. 13 – ESCLUSIONE DAL TRIBUTO	9
ART. 14 – RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILATI AGLI URBANI	9
ART. 15 – ESENZIONE DAL TRIBUTO	10
ART. 16 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.....	10
ART. 17 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI	11
ART. 18 - RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO.....	11
ART. 19 – RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	12
ART. 20 – MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	12
TITOLO V	13
DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO.....	13
ART. 21 – DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE	13
ART. 22 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE	14
ART. 23 – TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO E TRIBUTO SUI RIFIUTI PRODOTTI DAI CAMPEGGI	15
ART. 24 – RISCOSSIONE DELLA TARI.....	15
ART. 25 – MINIMI RISCOUTIBILI.....	16
ART. 26 – SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO	16
ART. 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	16
ART. 28 – MEZZI DI CONTROLLO.....	16
ART. 29 – SANZIONI	17
ART. 30 – CONTENZIOSO.....	17

TITOLO VI	17
DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 31 – NORMATIVA DI RINVIO	17
ART. 32 – NORME ABROGATE	17
ART. 33 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	17

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Saint-Oyen della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la L.R. 31/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale approvato con delibera di Giunta dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin n. 8 del 23.07.2015 (di seguito, in breve "Regolamento di gestione") e le determinazioni dell'Autorità d'ambito (Regione).

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla L.R. 31/2007, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO II SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, nonché sulla base dei volumi di rifiuti indifferenziati conferiti nei sistemi di raccolta presenti nel territorio, al fine di assicurare il progressivo avvicinamento alla verifica degli effettivi quantitativi di rifiuti prodotti dai singoli utenti ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, così come individuato dallo Statuto del Comune, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dall'Autorità di subATO, come previsto dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 L.R. 31/2007.
5. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
6. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
8. Nell'ipotesi in cui il Comune oppure il subATO non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
9. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune o dall'Autorità di subATO e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del

servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con l'Autorità di subATO dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata:

- a) una quota secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza;
- b) un'ulteriore quota sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati ed organici effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche e rilevate dai sistemi di conferimento accessibili tramite tessera individuale.

3. Ogni conferimento nelle calotte volumetriche per il rifiuto indifferenziato e rifiuto organico con tessera di riconoscimento corrisponde a 18 lt.

4. Ogni unità immobiliare ha diritto ad una tessera a titolo gratuito, ogni tessera aggiuntiva avrà un costo determinato annualmente in sede di delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 10 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - gli utenti fino al compimento del 28° anno di età, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio presso Istituti Universitari o equiparabili fuori della Valle d'Aosta e sul territorio nazionale, ove venga presentata regolare documentazione attestante l'iscrizione e il regolare contratto di affitto.
6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
 - per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
 - per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la quantificazione avverrà mediante integrazione della denuncia sulla base di adeguata documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare che occupa l'immobile risultante all'anagrafe comunale del Comune di residenza.
7. Agli utenti non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a:

- due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore **a 35 mq**;
 - tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa **tra 35 e 70 mq**;
 - quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore **a 70 mq**.
8. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.
 9. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_c(ap)$) per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a) una quota secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_d(ap)$) da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa;
 - b) un'ulteriore quota sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati ed organici effettivamente prodotti dalle singole utenze e rilevate dalle misurazioni effettuate sui cassonetti assegnati dall'Unità.
3. Ad ogni svuotamento verrà attribuito il corrispondente volume del cassonetto (vuoto per pieno).
4. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $K_c(ap)$ e $K_d(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo ridotto rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 12 – Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta" non si applica in Valle d'Aosta il tributo ambientale disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992.

Art. 12 bis – Tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi e sulle aree ricreative

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.
2. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola.
3. In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 20 mq per le piazzole adibite allo stazionamento di camper, roulotte ed autocaravan ed a 10 mq per le piazzole adibite allo stazionamento di tende.
4. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio e delle aree scoperte operative posti all'interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile, sulla base della corrispondente tariffa.
5. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami dei veicoli ricreativi.
6. Le aree ricreative poste sia all'interno che all'esterno dei campeggi, con particolare riferimento alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate, sono a loro volta assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile, sulla base della corrispondente tariffa, con esclusione delle strade interne di comunicazione.

TITOLO IV
ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Art. 13 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) balconi e terrazze non riparati da copertura.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
 - b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 14 – Rifiuti speciali e assimilati agli urbani

1. Le utenze non domestiche per conferire i propri rifiuti assimilabili agli urbani al servizio pubblico devono sottoscrivere la Convenzione per il conferimento dei rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani con l'Ente gestore del servizio, ovvero l'Autorità di subATO Grand-Combin, come previsto dal Regolamento di gestione del servizio rifiuti;
2. Le utenze che non stipulano la Convenzione di cui al comma 1 sono comunque tenute al pagamento della quota fissa;
3. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
3. Le utenze non domestiche che sottoscrivono la Convenzione di cui al comma 1, e che detengono superfici dove si formano rifiuti speciali, sono tenute a presentare la denuncia di occupazione dove viene indicata esattamente la superficie dei locali destinati alla produzione esclusiva di rifiuti speciali.
4. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da

allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali;

5. Non sono, in particolare, soggette a TARI in quanto produttrici di rifiuti speciali:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
4. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre alla tassa per l'intero anno solare.
5. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta percentuali di abbattimento, secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.

Art. 15 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune e dall'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 del Codice civile. Anche ai fini TARI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 16 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
 - a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato per un periodo superiore ai trenta giorni complessivi per ciascun anno e limitatamente alle unità che, a causa della loro ubicazione, non risultino raggiungibili e quindi utilizzabili in parte dell'anno, per un periodo temporale pari ad almeno tre mesi consecutivi;
 - b) In percentuale variabile da un minimo del 30% al 100% in base al periodo di apertura, per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali. ;

2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
4. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo, visto che vengono concesse ai contribuenti che producono meno rifiuti, è assicurata attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 17 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui agli articoli precedenti, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **30%** per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al **20%** del tributo dovuto in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al **20%** del tributo dovuto in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo **smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati** di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al **40%** del tributo dovuto dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello di accoglimento della domanda, a condizione che la sussistenza dei requisiti per la loro applicazione sia stata preventivamente riscontrata dall'autorità di subATO.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione del tributo, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del subATO delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione del tributo, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, la seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante lo svolgimento delle attività previste nei commi 1 e 2;
 - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante la consegna di rifiuti a soggetti terzi ad esempio copia di bolle di accompagnamento e fatture o copia del contratto stipulato con il soggetto a cui sono consegnati i rifiuti;

Art. 18 - Riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 30.% della quota variabile della TARI.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine del mese di aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno

altresi allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd*) della categoria di attività corrispondente.

5. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 19 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 25%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007.
2. La riduzione compete esclusivamente sulla parte variabile a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune o l'Autorità di subATO potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.

19 bis Ulteriori riduzioni

1. A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Su tale immobile, ai sensi dell'art. 9 bis Decreto Legge - 28/03/2014, n.47, Convertita in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.

Art. 20 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell'Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
Analogamente la riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al responsabile del servizio gestione rifiuti del subATO, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere

riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 21 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - **PER LE UTENZE DOMESTICHE:**
 - a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
 - b) il numero di codice fiscale;
 - c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
 - d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
 - e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;

- h) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

- **PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:**

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
 - b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
 - c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
 - e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
 - f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
 - g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
 - h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
 - i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
 - l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
 - m) l'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarate dal subATO, ai sensi del Regolamento di gestione, assimilati ai rifiuti urbani.
10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 22 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU o TARES, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

Art. 23 – Tributo giornaliero di smaltimento e tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero al concessionario del servizio.
8. L'applicazione del tributo giornaliero sui rifiuti è estesa anche alle superfici operative dei campeggi adibite a piazzole a verde, esclusivamente ove le stesse formino oggetto di uso temporaneo secondo i criteri previsti dal presente articolo, con applicazione di una tariffa forfettaria, a copertura sia dei costi fissi che dei costi variabili del servizio di igiene urbana, da determinarsi in base ai costi effettivi del servizio, stabilita dal competente organo comunale per ogni giornata di occupazione di ogni piazzola.
9. Al fine del conteggio del tributo dovuto per tali occupazioni, il gestore del campeggio dovrà provvedere a denunciare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il numero di giornate di occupazione poste in essere nell'anno precedente.
10. In mancanza di tale denuncia, ovvero in caso di presentazione di denuncia infedele, il Comune procederà ad applicare a tutte le superfici adibite a piazzole a verde del campeggio la medesima tariffa prevista per le aree scoperte operative delle attività.
11. Al fine del conteggio del tributo dovuto per tali occupazioni, in caso di riscossione del tributo dovuto già in corso d'anno, il Comune provvederà ad applicare in via provvisoria per ogni anno d'imposta la medesima imposizione applicata per l'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi dopo il 31 gennaio dell'anno successivo, a fronte della presentazione della eventuale denuncia da parte del gestore del campeggio, ovvero del computo del tributo dovuto su tutte le superfici adibite a piazzole a verde del campeggio a seguito dell'applicazione della medesima tariffa prevista per le aree scoperte operative delle attività.

Art. 24 – Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, il Comune definisce il numero e le scadenze delle rate di pagamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento o nell'atto di accertamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 25 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 26 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 27 – Funzionario responsabile

1. Come previsto all'art. 10 della Convenzione per la gestione in forma associata dei tributi ed entrate comunali il Funzionario responsabile del servizio viene individuato con apposito provvedimento sindacale, nel Dirigente del Servizio Associato dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin.
2. Le decisioni che influiscono sull'attività di gestione ordinaria delle Entrate Associate fanno carico esclusivamente al Dirigente responsabile del Servizio Associato;
3. Allo stesso modo gli avvisi di accertamento e gli altri atti di riscossione che verranno generati nell'ambito dell'attività di controllo effettuata dal Servizio Associato Entrate, vengono sottoscritti dal Dirigente dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin – Funzionario responsabile del Servizio Associato, che curerà sia la predisposizione sia la sottoscrizione di tali atti, i quali manterranno peraltro l'intestazione del singolo Comune a favore del quale verrà effettuata l'attività di accertamento.

Art. 28 – Mezzi di controllo

1. 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ. fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
4. Il contribuente è tenuto al controllo dei propri conferimenti attraverso le seguenti modalità:
 - a) accedendo alla sezione dedicata sul sito dell'Unité Grand-Combin (www.grandcombin.vda.it),
 - b) richiedendo il proprio estratto via e-mail, o recandosi presso gli uffici dell'Unité.
5. Ogni contribuente è tenuto a controllare periodicamente la propria situazione e segnalare all'Unité, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo il conferimento, l'anomalia eventualmente riscontrata.

Art. 29 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 30 – Contenzioso

1. Nell'ambito delle azioni di controllo descritte nell'art. 28 nel caso di contestazione da parte del contribuente circa il numero di conferimenti effettuati, il Servizio Associato Entrate dell'Unité provvederà a verificare il corretto funzionamento dei sistemi elettronici e nel caso di possibili errori a compensare l'importo dei conferimenti contestati nell'avviso di pagamento dell'anno successivo. L'Unité si riserva comunque la possibilità di confermare i conferimenti rilevati dal sistema elettronico qualora di rivalutare il comportamento dell'utente nei sei mesi successivi alla contestazione confermi quanto rilevato e registrato dalla calotte.
2. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 32 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 33 – Efficacia del Regolamento

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.

ALLEGATO A – categoria tariffarie

Utenze domestiche

Nucleo familiare composto da:

- 1 componente
- 2 componenti
- 3 componenti
- 4 componenti
- 5 componenti
- 6 e più componenti
- Vani accessori

Utenze non domestiche

1. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3. esposizioni, autosaloni
4. strutture ricettive tipo: ostelli, rifugi, case per ferie, ecc
5. strutture ricettive tipo: agriturismo, bed & breakfast, affittacamere, case vacanze (residence)
6. alberghi
7. case di cura e riposo
8. uffici, agenzie, studi professionali
9. banche, istituti di credito, poste
10. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. attività industriali con capannoni di produzione
15. attività artigianali di produzione beni specifici
16. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17. bar, caffè, pasticceria
18. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. plurilicenze alimentari e/o miste
20. ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21. discoteche, night-club
22. autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta